



consip

Prot. n. 24560/2018

Classificazione: Consip Internal

Roma, 27/07/2018

Spett.le

**ASS.I.V. – Associazione Italiana Vigilanza  
e Servizi Fiduciari**

Via Sistina, 23

00187 Roma

pec: [assiv@pec.it](mailto:assiv@pec.it)

c.a. del Presidente Dott.ssa Maria Cristina  
Urbano

P.c.

Spett.le

**ANAC – Autorità Nazionale  
Anticorruzione**

c/o Galleria Sciarra

Via Marco Minghetti, 10

00187 ROMA

pec: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

c.a. del Presidente Dott. Raffaele Cantone

P.c.

Spett.le

**Ministero della Giustizia**

**Dipartimento dell'Organizzazione  
Giudiziaria del Personale e dei Servizi**

**Direzione Generale delle Risorse  
Materiali e delle Tecnologie**

Via Arenula, 70

00186 ROMA

pec: [prot.dog@giustiziacert.it](mailto:prot.dog@giustiziacert.it)

c.a. del Direttore Generale Dott. Antonio  
Mungo

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E - 00198 Roma

T +39 06 85449.1 - F +39 06 85449 281 - [www.consip.it](http://www.consip.it)

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



**Oggetto: Risposta alla istanza di autotutela e contestuale istanza di parere precontenzioso ex art. 211, co. 1, C.D.A del 11/7/2018 avente ad oggetto “Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di Vigilanza armata per il Ministero della Giustizia CIG 7550704E0B”.**

In riscontro alla istanza indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si precisa che il ricorso alla procedura ristretta è frutto di una facoltà riconosciuta alla stazione appaltante dall’art. 59, comma 1, del D. Lgs.50/2016, il quale dispone, in ossequio al principio di tassatività delle procedure di gara, il ricorso a tale procedura (in alternativa a quella aperta) senza alcuna motivazione sui presupposti. Ferma quindi la legittimità del ricorso a tale procedura (a fronte della quale la stazione appaltante non è in alcun modo tenuta a fornire motivazioni circa le ragioni sottostanti), si chiarisce, ad ogni buon conto, che la scelta di tale procedura (rispetto a quella aperta) trova fondamento, nel caso di specie, in ragioni di efficienza e buon andamento. In particolare, in ragione della ripartizione del territorio nazionale in lotti provinciali (con l’apertura a un ampissimo confronto competitivo) e delle caratteristiche del settore merceologico in oggetto, è lecito aspettarsi un numero molto elevato di offerte, con la conseguenza che il ricorso a tale tipologia di procedura può garantire massima efficienza in termini di tempistiche di giudizio e aggiudicazione dell’appalto.

Rispetto al ricorso alla limitazione del numero degli operatori economici invitati a presentare offerta, si chiarisce che l’applicazione della ‘forcella’ nei modi e termini stabiliti dalla documentazione di gara trova fondamento, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 91 del D.lgs. 50/2016, nella natura dei servizi oggetto di gara che, già di per sé complessi in quanto aventi ad oggetto sedi di uffici giudiziari (pertanto, con particolari esigenze di sicurezza rispetto a un qualsivoglia altro ufficio), assurgono a un maggiore livello di difficoltà e complessità, all’interno di una procedura condotta a livello centralizzato e su un elevato numero di lotti, così come già indicato in Determina a contrarre (a mero titolo esemplificativo elevato numero di uffici, complessità gestionale del servizio, dispersione delle risorse impiegate, fabbisogni variegati a seconda delle esigenze etc.).

Da ultimo, si precisa che nell’ipotesi di riduzione del numero di candidati in una procedura ristretta, l’art. 91, comma 2, del già richiamato D. Lgs. 50/2016 stabilisce che *“le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare.”* In tal senso, la Consip S.p.A. si è determinata ad individuare il sorteggio quale strumento per la riduzione del numero di candidati, il quale per la sua stessa natura utilizza criteri assolutamente oggettivi e non discriminatori, così come richiesto dalla normativa richiamata. Né può esser preso in debita considerazione quanto asserito dall’istante (peraltro richiamando in maniera strumentale giurisprudenza del tutto inconferente), secondo cui la portata della



procedura sarebbe sminuita dal fatto di *“assegnare al caso fortuito la scelta dei soggetti da invitare.”* Si precisa infatti che la selezione dei soggetti ammessi al sorteggio è svolta sulla base di predeterminati criteri di selezione di idoneità professionale ed economico-finanziaria idonei (in quanto frutto di precise valutazioni svolte da codesta stazione appaltante) a determinare, tra quelli che ne sono in possesso, un novero di candidati potenzialmente in grado di offrire il servizio richiesto.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, si ritiene non sussistere i motivi per l'accoglimento in autotutela delle richieste formulate dall'istante.

Distinti saluti,

*Ing. Cristiano Cannarsa*  
(L'Amministratore Delegato)

---